REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott. Tammaro Maiello Presidente

dott. Giovanni Comite Consigliere

dott. Antonio Palazzo Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere

dott.ssa Carola Corrado Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60229** del registro di segreteria, promosso da:

xx nato il xx in xx

, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Ciuffreda del Foro di Foggia (Cod. Fisc. CFFLSN66E27D643H), ed elettivamente domiciliato presso il difensore, in Foggia, Via D. Cirillo n. 5.

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per i servizi di ragioneria, ufficio VII, trattamento pensioni e previdenza, pec: dipps.018.1700@pecps.intereno.it;

avverso

la sentenza n. n. 36/2022 dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti

per la regione Marche, depositata il 13 maggio 2022

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza in data 27 novembre 2024, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Lucia Pellegrino, il relatore, dott.ssa Carola Corrado, e il difensore dell'appellante, avv. Alessandro Ciuffreda.

Ritenuto in

F A T T O

1. Con la sentenza 36/2022, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, previo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione, dichiarava inammissibile il ricorso, relativamente alla domanda volta al riconoscimento della pensione privilegiata, per violazione dell'art. 153 c.g.c., comma 1, lettera b), stante l'assenza di una previa istanza avanzata dal ricorrente in via amministrativa, sovrapponibile alla domanda giudiziale.

L'appellante aveva impugnato in primo grado, previa sospensione dell'efficacia, il Decreto Ministeriale n. 58/N, in data 23 gennaio 2008 con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza, Divisione III, respingeva l'istanza presentata dal Sig. in data 29-10-2003, finalizzata a ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità *"incipiente artrosi cervicale con protrusione discale C5-C6"* – con conseguente nuovo indennizzo.

2. Era proposto appello avverso la suddetta sentenza, nel quale, dopo aver riportato il ricorso presentato in primo grado, era specificato che l'impugnazione riguardava alcuni capi e in particolare:

a) violazione artt 28 e 158 del Codice di Giustizia Contabile, essendosi

ammessa la costituzione di controparte, ed accolta una sua formulata eccezione, pur non essendo stata prodotta la delega conferita al Dirigente firmatario della memoria;

b) il capo 3 della sentenza (che addiveniva all'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Ministero ed alla conseguente declaratoria effettuata dal Giudice di prime cure in accoglimento, per non essere stata la domanda giudiziale di riconoscimento della pensione privilegiata (a sua volta previo riconoscimento della causa di servizio indicata nel ricorso) preceduta da un'azione amministrativa volta ad impugnare il Decreto Ministeriale n. 58/N emesso in data 23-1-2008 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza, Divisione III, che respingeva l'istanza presentata dal XX in data 29.10.2003, finalizzata a ottenere il riconoscimento dell'infermità di "*incipiente artrosi cervicale con protrusione discale C5-C6"* -e conseguente suo relativo indennizzo – come dipendente da causa di servizio).

Quanto al punto a) l'appellante faceva presente che, laddove accolto, assumerebbe valore assorbente in ordine al richiesto annullamento della Sentenza impugnata.

Quanto al punto b), riteneva errata la decisione non ritenendo sussistere alcuna valenza preclusiva del giudizio pensionistico rispetto alla mancata proposizione di impugnative di carattere amministrativo, laddove lo stesso giudice di primo grado avrebbe richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione in ordine alla devoluzione alla giurisdizione contabile della domanda di accertamento della causa di servizio.

In conclusione, era chiesto, previa sospensione dell'efficacia, l'annullamento della sentenza n. 36/2022 ed era formulata anche istanza di sospensiva.

3. In data 3 aprile 2023 depositava una memoria il Ministero dell'interno, che:

- quanto al punto a) dell'appello rappresentava che la memoria in primo grado era stata firmata digitalmente dal dirigente dell'ufficio VII- Trattamento pensioni e previdenza, competente per materia;

- quanto al punto B) ribadiva l'inammissibilità del ricorso in primo grado.

4. Tenutasi la camera di consiglio del 12 aprile 2023, con ordinanza n. 8/2023 era rigettata la richiesta di sospensiva della sentenza impugnata.

5. All'udienza del 12 giugno 2024, fissata per la trattazione del giudizio d'appello, era constatata l'assenza del difensore di parte appellante e, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., era disposto il rinvio della suddetta trattazione all'udienza del 27 novembre 2024.

6. A tale ultima udienza il difensore dell'appellante si riportava all'appello, richiamando in particolare la pronuncia della Corte di cassazione, Sez. U. n. 4325/2014.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Nel presente giudizio il Collegio, ritenendola assorbente, innanzitutto si pone la questione relativa all'ammissibilità dell'appello proposto, ai sensi dell'art. 190, comma 2, c.g.c. secondo il quale l'atto d'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, la specificazione delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda il gravame. Questione che è rilevabile d'ufficio.

Sul punto chiarisce la giurisprudenza che «*secondo il consolidato indirizzo del*

Giudice di legittimità, anche ove le parti si limitino a ribadire e riproporre in appello le ragioni e argomentazioni poste a sostegno di quanto già dedotto in primo grado, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica, atteso il carattere devolutivo dell'appello (Cass. 3064/2012; 4784/2011; 18559/2010; 19639/2009).

La mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto le disposizioni in materia debbono essere interpretate restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass. 15519/2020).

L'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione non deve quindi necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza.

Poiché non sono imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere "specifici" i motivi d'appello possono essere ricavati, anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione

considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass. 30341/2019)» (395/2023).

Alla luce dei principi sopra esposti, nel caso di specie deve evidenziarsi che nell'atto d'appello l'appellante riportava le ragioni di fatto e di diritto esposte nel ricorso, riportando quest'ultimo. Queste ragioni riguardavano ovviamente la richiesta di accertamento della patologia sofferta e della dipendenza da causa di servizio.

Tuttavia, queste ragioni non integrano le ragioni di fatto e di diritto per le quali era proposto l'appello, considerati i due punti della sentenza di primo grado che l'appellante ha inteso impugnare.

Il primo punto della sentenza che indicava era: «*a) violazione artt 28 e 158 del Codice di Giustizia Contabile, essendosi ammessa la costituzione di controparte, ed accolta una sua formulata eccezione, pur non essendo stata prodotta la delega conferita al Dirigente firmatario della memoria*».

Rispetto ad esso si limitava poi soltanto ad affermare che:

«*Ebbene, quanto al motivo indicato sub a), si ribadisce semplicemente quanto sopra eccepito che, laddove accolto, assumerebbe valore assorbente in ordine al richiesto annullamento della Sentenza impugnata*» (Sez. I Appello, n. 359/2023).

Pertanto, riguardo a questo motivo non sono addotte le ragioni di fatto, in particolare, e quelle di diritto che integrerebbero la violazione lamentata.

E del resto le stesse non possono ricavarsi dalle regioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado riportato nell'atto d'appello. Allo stesso modo si osserva per il resto.

Si indicava quanto all'altro punto della sentenza censurato che era: «*b) il capo*

3 della Sentenza (che addiveniva all'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Ministero ed alla conseguente declaratoria effettuata dal Giudice di prime cure in accoglimento, per non essere stata la domanda giudiziale di riconoscimento della pensione privilegiata (a sua volta previo riconoscimento della causa di servizio indicata nel ricorso) da un'azione amministrativa volta ad impugnare il Decreto Ministeriale n. 58/N emesso in data 23-1- 2008 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza, Divisione III, che respingeva l'istanza presentata dal Sig. XX *in data 29-10-2003, finalizzata a ottenere il riconoscimento dell'infermità di "incipiente artrosi cervicale con protrusione discale C5-C6" - e conseguente suo relativo indennizzo - come dipendente da causa di servizio)*».

Rispetto a tale capo di sentenza impugnato l'appellante rilevava «*la contraddittorietà ed erroneità della motivazione che ha condotto il Primo Giudice a dichiarare l'inammissibilità del ricorso, laddove Egli stesso, al punto 2.1 della Sentenza, ha osservato come "...la Corte di Cassazione ha da tempo affermato che "è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato" (Corte di Cassazione, SS.UU., ord. n. 4325 del 24 febbraio 2014; sent. n. 5467 del 6 marzo 2009)."*

Appare pertanto oltre modo evidente l'erroneità sottesa al dispositivo della

Sentenza impugnata, posto che la mancata proposizione da parte del XX *di impugnative di carattere amministrativo al sopra citato Decreto Ministeriale non assume alcuna valenza preclusiva circa l'esperito giudizio pensionistico.*»

L'appellante si limitava dunque a sostenere la contrarietà tra la dichiarazione di inammissibilità ed il fatto che lo stesso giudice di primo grado avesse ritenuto sussistente la propria giurisdizione in ordine all'accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Non si esponevano dunque specifiche ragioni di fatto o diritto sulle quali fondare la censura mossa al capo di sentenza impugnato, ovvero per le quali ritenere erronea la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Anche in tal caso peraltro non vengono in soccorso le ragioni di fatto e di diritto esposte nel ricorso introduttivo del giudizio, riportato nell'atto d'appello, che non riguardavano la previa proposizione della domanda amministrativa di pensione.

Afferma la giurisprudenza che « *Il requisito della specificità dei motivi d'appello postula, in sostanza, che alle argomentazioni della sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell'appellante, volte a confutare le ragioni che il primo giudice ha posto a fondamento della propria decisione "...fermo restando che il principio di specificità dei motivi non va inteso in senso formalistico, dato che esso sostanzialmente impone che dall'atto di appello siano comprensibili le ragioni di fatto e di diritto che contraddicono le argomentazioni della sentenza impugnata occorre che l'appello faccia riferimento critico agli specifici contenuti argomentativi della decisione*

impugnata" (Corte dei conti, Sez. II app. n. 545/2017).

In altre parole, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico e giuridico.

Le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice devono inoltre evidenziare, sotto il profilo qualitativo, l'idoneità delle stesse a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. Sez.I n. 26151/2023)» (Sez. II Appello, n. 95/2024).

Alla luce di tali principi, l'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 190, comma 2, c.g.c.

2. Con riguardo alle spese, considerato che anche in fase cautelare la relativa decisione era rinviata al giudizio di merito, si ritiene di compensarle a mente dell'art. 31, comma 3, c.g.c. definendo il giudizio con una decisione su questione pregiudiziale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza centrale giurisdizionale d'appello, così decide:

- dichiara inammissibile l'appello proposto;

- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 27 novembre 2024.

L'Estensore	Il Presidente
Carola Corrado	*Tammaro Maiello*
(firma digitale)	(firma digitale)

DECRETO

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, a tutela delle parti private.

Il Presidente

(Dott. Tammaro Maiello)

"F.to digitalmente"

Depositata in Segreteria il 09/12/2024

Il Dirigente

"F.to digitalmente"

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e del suo dante causa.

Roma, lì 09/12/2024

Il Dirigente

"F.to digitalmente"